



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Marche

in composizione monocratica in persona del Giudice unico Andrea Liberati, in data 13 novembre 2024, con l’assistenza del Segretario Maria Grazia Mariani;

visti il r.d. 13 agosto 1933, n. 1038; il d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, la legge 14 gennaio 1994, n. 20, la legge 21 luglio 2000, n. 205, e il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174;

visto il ricorso e i documenti di causa;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA PARZIALE

sul ricorso iscritto al n. 23627/PM del registro di segreteria, proposto dal Gen. G.B., c.f. XXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXX (XX) il XXXXXXXXXXXX e ivi residente in via XXXXXXXX, cap XXXXX, rappresentato e difeso dall’Avv. Eugenio Ricci C.F. RCCGNE84M10H769J del foro di Ascoli Piceno, con studio in San Benedetto del Tronto (AP), Piazza Pericle Fazzini, n. 8, 63074, pec eugenio.ricci@pec.it, elettivamente domiciliato presso il suo studio nonché presso la pec eugenio.ricci@pec.it, depositato presso questa Sezione in data 10 marzo 2024;

contro

	- il Ministero della difesa, Comando Generale dell'Arma dei	
	Carabinieri - Direzione di Amministrazione, Servizio Emolumenti e	
	Benefici Economici al Personale III Sezione, in persona del legale	
	rappresentante p.t.;	
	- il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento	
	dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi Direzione	
	dei Servizi del Tesoro Ufficio XI, in persona del dirigente delegato,	
	pec dcst.dag@pec.mef.gov.it;	
	FATTO	
	Il Gen. G.B. ha impugnato il decreto n. 3107/21 del 01.12.2021	
	(All.1) ed il presupposto parere reso dal Comitato di verifica per le	
	Cause di Servizio del Ministero dell'Economia e della Finanza del	
	24.11.2021 (All.2), relativo alla domanda di dipendenza di causa di	
	servizio ed equo indennizzo presentata il 30.09.2016 (All.3).	
	Il ricorrente chiede di:	
	1. Annullare il parere del Comitato di Verifica per le cause di Servizio	
	e il decreto della Direzione Amministrativa del Comando Generale	
	dell'Arma dei Carabinieri, che non hanno riconosciuto la dipendenza	
	da causa di servizio per la sua infermità "CARDIOPATIA ISCHEMICA	
	IN ESITI DI IMA TRATTATO CON ANGIOPLASTICA + STENT IN	
	ATTUALE BUON COMPENSO CARDIOCIRCOLATORIO", e hanno	
	respinto la sua domanda di equo indennizzo;	
	2. Accertare e dichiarare che la sua patologia sia dipendente da	
	causa e/o concausa di servizio;	
	3. Accertare e dichiarare l'ascrivibilità tabellare a categoria della	
	2	

	suddetta infermità ai fini dell'equo indennizzo, l'ascrivibilità	
	tabellare della suddetta infermità ai fini di pensione privilegiata	
	ordinaria, il cumulo con l'infermità/lesioni precedentemente	
	riconosciute ed ascritte alle Tabelle A 4 ^a ctg, nella misura massima	
	di cui al D.P.R. 915/78 e successive modificazioni ed integrazioni,	
	sia ai fini di equo indennizzo che ai fini all'eventuale P.P.O.	
	Inoltre, insiste nella richiesta dell'esperimento di una CTU medico	
	legale, al fine di accertare la sussistenza della dipendenza da causa	
	di servizio della patologia sofferta.	
	Ha rappresentato in particolare:	
	- di essere stato ex Primo Dirigente del Corpo Forestale dello Stato,	
	di aver presentato una richiesta di riconoscimento di infermità	
	dovuta a causa di servizio al Ministero delle Politiche Agricole,	
	Alimentari e Forestali, di aver chiesto il riconoscimento della	
	"Cardiopatia ischemica da arresto cardiocircolatorio per F.V." come	
	infermità dipendente da causa di servizio e l'ascrivibilità tabellare a	
	categoria dell'infermità per l'equo indennizzo, la pensione	
	privilegiata ordinaria e il cumulo con infermità/lesioni	
	precedentemente riconosciute;	
	- che il rapporto informativo redatto nel 2017 dal Colonnello Fabrizio	
	Mari, ha precisato che l'attività di servizio svolta dal Colonnello	
	Bodoni, descritta come "gravosa", rientrava nelle normali	
	incombenze del ruolo;	
	- che nel 2018, la Commissione Medica dei Carabinieri di Ancona ha	
	giudicato l'infermità come "Cardiopatia ischemica in esiti di IMA	
	3	

	trattato con angioplastica + STENT in attuale buon compenso	
	cardiocircolatorio", ascrivibile alla 7ª CTG. TAB. A;	
	- che tuttavia, nel 2021, il Comitato di Verifica per le Cause di	
	Servizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha giudicato che	
	l'infermità non era dipendente da causa di servizio;	
	- che nel 2022, è stato notificato un decreto della Direzione	
	Amministrativa del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri,	
	che ha stabilito che l'infermità non è dipendente da causa di servizio	
	e ha respinto la domanda di equo indennizzo; di aver contestato la	
	decisione, sostenendo che il provvedimento è illegittimo e che il	
	parere del Comitato di Verifica è errato. Ha sottolineato che durante	
	il servizio ha subito uno stress particolarmente intenso a causa di	
	condizioni lavorative anomale e superiori al livello ordinario delle	
	mansioni prestate. Ha inoltre evidenziato che durante il servizio ha	
	frequentato vari corsi.	
	Ha specificato la propria carriera lavorativa come segue:	
	- dal 1° luglio 1974 al 30 settembre 1981, ha lavorato come	
	dipendente della Regione Marche presso il Servizio Dec. OO.PP. di	
	Macerata e Serv. Dec. Agricoltura e Foreste;	
	- dal 1° ottobre 1981, è stato dipendente del Ministero delle	
	Politiche agricole presso il Coordinamento Provinciale di Macerata	
	Corpo Forestale dello Stato (Ruolo Ufficiali CFS), con diverse	
	responsabilità;	
	- dal 3 marzo 1997 al 31 dicembre 2007, ha ricoperto il ruolo di	
	Comandante Provinciale del CFS di Ancona presso il Coordinamento	
	4	

	Provinciale di Ancona;	
	- dal 31 dicembre 2007 ad oggi, è Comandante Provinciale del	
	Comando Provinciale CFS di Macerata.	
	Ha precisato di aver operato in mancanza di personale direttivo, con	
	carenza di personale addetto, con turn-over del personale, con	
	difficoltà logistiche e gestionali.	
	Inoltre, ha dovuto affrontare un trattamento ingiusto e lesivo della	
	propria onorabilità da parte del superiore diretto a partire dal marzo	
	2015, culminato in un atto disciplinare poi annullato per	
	infondatezza con una sentenza favorevole in sede giurisdizionale	
	presso il TAR Marche nel gennaio 2016.	
	Afferma di aver subito un prolungato e progressivo stato di stress	
	psico-fisico a causa di vari servizi gravosi e un periodo travagliato,	
	culminato con la sanzione disciplinare ingiusta e identifica tale	
	stress quale causa certa ed efficiente nel determinare la genesi e lo	
	sviluppo della "cardiopatia ischemica complicata da arresto cardio	
	circolatorio per F.V."	
	Afferma che le attività svolte erano eccedenti rispetto a quelle	
	ordinarie e che la documentazione necessaria per dimostrare queste	
	condizioni non è stata acquisita ed esaminata dal Comitato, che ha	
	emesso un parere basato solo su relazioni di servizio e rapporti	
	informativi generici, senza alcun riferimento al lavoro gravoso	
	svolto dall'individuo.	
	Il ricorrente ha avuto esami ematochimici nella norma, non è mai	
	stato fumatore e non ha mai sofferto di patologie quali diabete o	
	5	

	ipertensione.	
	La perizia del dott. Rosini evidenzia come l'antecedente lesivo abbia	
	operato una modificazione peggiorativa del substrato biologico	
	individuale anteriore.	
	Cita anche diverse sentenze della Corte dei conti che riconoscono la	
	dipendenza da causa di servizio in casi analoghi, in particolare per	
	malattie come l'infarto del miocardio e la cardiopatia ischemica, che	
	possono essere scatenate da uno stimolo neurovegetativo, legato a	
	una prestazione lavorativa particolarmente stressante e logorante	
	protrattasi per lungo tempo.	
	Infine, afferma che alla luce della documentazione allegata è affetto	
	da cardiopatia ischemica, spondiloartrosi lombosacrale e	
	rinofaringite catarrale cronica e che in sede di cumulo il complesso	
	delle infermità è ascrivibile alla 4ª categoria, TAB. A. nella misura	
	massima.	
	Il Ministero dell'Economia si è costituito in data 30 agosto 2024 per	
	contestare le argomentazioni del ricorrente, ritenendole infondate	
	sia in fatto che in diritto.	
	Ha premesso che il Comitato di Verifica ha esaminato il caso e, nel	
	2021, ha concluso che la patologia non era riconducibile al servizio	
	prestato. Ha evidenziato la presenza di fattori di rischio personali,	
	come sovrappeso e ipertensione, e ha ritenuto che non ci fossero	
	prove di eventi lavorativi eccezionali che potessero aver influito	
	sulla salute del ricorrente.	
	In merito al giudizio pensionistico ha sottolineato che il ricorrente	
	6	

	avrebbe dovuto impugnare gli atti dinanzi al giudice amministrativo.	
	Il Ministero ha quindi chiesto di dichiarare il difetto di giurisdizione	
	della Corte dei conti riguardo alla domanda di accertamento	
	dell'equo indennizzo. Inoltre, ha richiesto l'estromissione dal	
	giudizio per difetto di legittimazione passiva, considerando il parere	
	del Comitato come un atto endoprocedimentale privo di effetti lesivi	
	immediati.	
	Infine, il Comitato ha concluso che non ci sono condizioni di	
	eccezionale disagio nel servizio del ricorrente che possano	
	giustificare una concausalità con la sua patologia. Contesta la	
	richiesta di un nuovo accertamento medico-legale poiché non sono	
	stati dimostrati specifici fattori di servizio negativi direttamente	
	collegati all'infermità.	
	Il Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei	
	Carabinieri si è costituito in data 4 settembre 2024 deducendo	
	quanto segue.	
	In via pregiudiziale, ha eccepito l'assenza di un concreto interesse	
	a contestare il provvedimento di equo indennizzo, poiché questo	
	non riguarda il rapporto di quiescenza o la pensione privilegiata. Di	
	conseguenza, sostiene che la giurisdizione per tali questioni debba	
	appartenere al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)	
	competente, come previsto dagli articoli 3 e 63, comma 4, del d.lgs.	
	n. 165/2001.	
	Osserva inoltre che l'istanza presentata dal ricorrente il 30	
	settembre 2016 era finalizzata esclusivamente al riconoscimento	

	della dipendenza da causa di servizio e alla concessione dell'equo	
	indennizzo. Inoltre, essendo il ricorrente ancora in servizio, non era	
	legittimato a richiedere benefici pensionistici.	
	Il decreto n. 3107/21 si concentra esclusivamente sulla dipendenza	
	da causa di servizio e sulla conseguente mancata erogazione	
	dell'equo indennizzo, senza menzionare il trattamento pensionistico	
	privilegiato. Pertanto, mancherebbe il nesso teleologico con la	
	richiesta di pensione privilegiata ordinaria.	
	Il D.P.R. n. 461/2001 stabilisce procedure specifiche per la richiesta	
	di accertamento della dipendenza da causa di servizio. In	
	particolare, prevede che la domanda debba essere presentata entro	
	sei mesi dall'evento dannoso o dalla conoscenza dell'infermità (art.	
	2, comma 1, d.P.R. n. 461/2001).	
	Evidenzia inoltre che il parere del Comitato di Verifica ha natura	
	vincolante e l'Amministrazione è obbligata a conformarsi a tale	
	parere.	
	Infine, secondo il Comando Generale il ricorso dovrebbe comunque	
	essere respinto nel merito e la richiesta istruttoria avanzata	
	andrebbe respinta, poiché non ci sono elementi sufficienti a	
	giustificare ulteriori accertamenti.	
	Infatti, nella nozione di concausa efficiente e determinante di	
	servizio da considerarsi fattore generativo della malattia possono	
	farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie	
	condizioni di lavoro, con esclusione quindi delle circostanze e	
	condizioni generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di	
	8	

	stress, “che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla	
	vita militare” (cfr. T.A.R. Sicilia - Palermo, sent. 120/2020; T.A.R.	
	Sicilia – Catania, Sez. III, sent. 2756/2020; Consiglio di Stato, Sez.	
	II, sent. 915/2023).	
	All’udienza del 24 settembre 2024, presenti per il ricorrente l’avv.	
	Ricci e per il MEF la dott.ssa Diomedi, assente il Ministero della	
	difesa – Comanda Generale dell’Arma dei Carabinieri, la causa è	
	stata trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	Sulla giurisdizione per l’equo indennizzo	
	Il ricorrente ha chiesto di accertare la dipendenza da causa di	
	servizio dell'infermità di cui soffre e, di conseguenza, il	
	riconoscimento del diritto a ottenere la pensione privilegiata dalla	
	data di pensionamento, l'equo indennizzo e il risarcimento dei danni	
	morali.	
	La Corte dei conti, essendo il giudice delle pensioni, ha una	
	cognizione piena della materia previdenziale, compreso	
	l'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità	
	lamentate dal pubblico dipendente. Tuttavia, il riconoscimento della	
	dipendenza di una malattia da causa di servizio genera una pluralità	
	di rapporti, non solo pensionistici, come l'obbligo di corrispondere	
	un equo indennizzo o eventuali danni ulteriori.	
	Sulla scorta della giurisdizione in materia, va esclusa la competenza	
	della Corte dei conti sulla domanda di equo indennizzo, mentre la	
	domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio ai	
	9	

	fini della condanna alla corresponsione della pensione privilegiata	
	ordinaria rientra nella giurisdizione della Corte.	
	La richiesta di equo indennizzo è infatti una domanda estranea al	
	rapporto previdenziale e si ascrive nell'ambito del distinto e	
	autonomo rapporto di lavoro.	
	La giurisprudenza ha precisato che sono attribuite alla giurisdizione	
	della Corte dei conti (R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, ex art. 13) le	
	controversie aventi ad oggetto il trattamento di pensione dei	
	dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici (cfr. <i>ex plurimis</i> Cass.	
	Sez. Un. 25/3/2005, n. 6404, Cass. Sez. Un. 30/12/2004, n. 24171)	
	e, quindi, anche le questioni che attengono alla spettanza, o meno,	
	del trattamento di pensione privilegiata, atteso il carattere esclusivo	
	di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito	
	dalla materia (v. anche Cass. Sez. Un. 14/11/2018, n. 29284).	
	L'ordinanza n. 2160/2019 è chiara nell'illustrare le ragioni per cui	
	l'equo indennizzo esuli dalla cognizione della Corte dei Conti:	
	<i>"Estraneo alla materia delle pensioni è invece l'istituto dell'equo</i>	
	<i>indennizzo, il quale è volto alla protezione della speciale condizione</i>	
	<i>del dipendente, divenuto infermo in ragione del suo rapporto con</i>	
	<i>l'Amministrazione e del servizio prestato, sicché il fine della</i>	
	<i>provvidenza de qua - che non è (esclusivamente) risarcitorio - si</i>	
	<i>inserisce nell'ambito di un sinallagma in cui si intrecciano</i>	
	<i>prestazioni e controprestazioni di contenuto plurimo (Cass. Sez. Un.</i>	
	<i>7/3/2003, n. 3438);</i>	
	<i>Si è infatti precisato che il beneficio in questione non attiene ad un</i>	
	10	

	<i>rapporto previdenziale autonomo dal rapporto di pubblico impiego,</i>	
	<i>ma trova titolo immediato e diretto in tale rapporto, con la</i>	
	<i>conseguenza che la controversia ad esso relativa è devoluta al</i>	
	<i>giudice che sul rapporto medesimo ha giurisdizione (v. Cass., sez.</i>	
	<i>un. 19/5/1992, n. 5988; Cass. 1/3/1990, n. 1583)“.</i>	
	Per quanto esposto va dichiarato il difetto di giurisdizione, in favore	
	del Tar territorialmente competente, quale Giudice del rapporto di	
	lavoro, per la domanda di equo indennizzo.	
	Sulla legittimazione passiva del MEF	
	Sempre in via preliminare, deve essere scrutinata anche l’eccezione	
	di difetto di legittimazione passiva formulata dal Ministero	
	dell’Economia, Comitato di Verifica delle cause di servizio con	
	comparsa di costituzione. L’eccezione è fondata e merita	
	accoglimento. In proposito, va rilevato che il difetto	
	di legittimazione passiva, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado	
	del processo, salvo il limite del giudicato eventualmente formatosi	
	(Cass. n. 6935/2003) sussiste quando parte resistente non sia il	
	soggetto nei cui confronti, secondo la legge che regola il rapporto	
	dedotto in lite, l’azione deve essere esercitata, attenendo tale	
	aspetto alla verifica della regolarità formale del contraddittorio.	
	Orbene, la parte ha impugnato il parere tecnico emesso dal	
	Comitato di verifica per le cause di servizio del Mef; tuttavia, non	
	ha considerato che gli organi medico legali che partecipano al	
	procedimento amministrativo rendono pareri tecnici che sono atti	
	aventi natura endoprocedimentale rispetto al provvedimento	
	11	

	conclusivo emanato dall'Amministrazione, privi, pertanto, del	
	requisito della lesività immediata e non autonomamente	
	impugnabili.	
	Fondata appare, pertanto, l'eccezione formulata	
	dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Pertanto, il Ministero	
	della Economia e delle Finanze, Comitato di verifica per le cause di	
	servizio va estromesso dal presente giudizio.	
	Le spese in considerazione della statuizione meramente processuale	
	sono compensate.	
	Sull'ammissibilità della domanda pensionistica	
	Va invece rilevata l'ammissibilità della domanda in materia	
	pensionistica, in quanto, come statuito dalle Sezioni Riunite della	
	Corte dei conti, con Sentenza n. 12/2023/QM/PRES, depositata in	
	data 17/08/2023, <i>"è ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. b)</i>	
	<i>c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a</i>	
	<i>fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di</i>	
	<i>servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede</i>	
	<i>amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo</i>	
	<i>accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento</i>	
	<i>pensionistico di privilegio - ritualmente prospettato nel mezzo</i>	
	<i>introduttivo quale bene della vita ambito"</i> , avendo il ricorrente	
	proposto domanda amministrativa per il riconoscimento della	
	dipendenza da causa di servizio in data 30 settembre 2016.	
	I provvedimenti con cui il ricorrente ha avuto il rigetto del	
	riconoscimento della causa di servizio ai fini del riconoscimento	
	12	

	della pensione privilegiata sono impugnabili, in quanto, nonostante	
	il principio dell'unicità dell'accertamento sancito dall'art. 12 del	
	D.P.R. 461/2001 stabilisca che il riconoscimento della causa di	
	servizio da parte del Comitato di verifica costituisce accertamento	
	definitivo, vincolante anche per successive richieste di equo	
	indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio, la	
	giurisprudenza (ex multis Sezione I Appello, n. 171 del 18/02/2015,	
	Sez. giur. Sardegna, n. 40 del 23/3/2017, Sez. Giur. Veneto, n.	
	59/2017) riconosce la possibilità di impugnare i provvedimenti di	
	diniego della causa di servizio anche se il ricorrente è ancora in	
	servizio.	
	Questo perché il diniego della causa di servizio, a differenza del suo	
	riconoscimento, non ha portata vincolante per l'amministrazione in	
	un successivo procedimento per la pensione di privilegio.	
	Di conseguenza, il ricorrente può impugnare il provvedimento di	
	diniego immediatamente oppure contestarlo in un secondo	
	momento, in occasione della presentazione della domanda di	
	pensione privilegiata.	
	Il diverso termine dei sei mesi per la presentazione della domanda	
	di riconoscimento della causa di servizio deve infatti intendersi	
	perentorio non per il riconoscimento della pensione privilegiata, ma	
	solo ai fini della liquidazione dell'equo indennizzo e degli altri	
	benefici economici connessi al riconoscimento della causa di	
	servizio, quali gli assegni fissi in misura intera in caso di aspettativa	
	per infermità eccedente i dodici mesi consecutivi ed il rimborso delle	
	13	

